



**CITTA' DI GALATINA**  
**PROVINCIA DI LECCE**

**DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE-SUAP-PROTEZIONE CIVILE**

SERVIZIO II - Polizia Commerciale, Annona e Mercati -

Tel. 0836/566514 564767 fax 0836/561012



**COMUNE DI GALATINA**  
**Provincia di Lecce**

Prot. **20120019572** del 30-05-2012

Uff. carico **POLIZIA MUNICIPALE**

**P**

Cat 9



Class 2

Ordinanza n. 89/11

**OGGETTO: Istituzione senso unico di marcia in Via S. Lazzaro tratto tra Via Mantova e Via Lucca. Provvedimenti di viabilità.**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la richiesta, prot. n. 0016501 del 07.05.2012, di proroga dell'ordinanza di istituzione del senso unico di marcia su Via S. Lazzaro, tratto compreso tra Via Mantova e Via Lucca, presentata dall'Arch. Antonella Perrone nata a Galatina il 22.04.1963 e residente in Galatina alla Via S. Lazzaro, n. 143, in qualità di titolare del permesso di costruire n. 99/09 per inizio lavori e per i quali in data 30.03.2010, con determina del Responsabile dell'Ufficio Tributi, veniva concessa l'occupazione del suolo pubblico per un totale di mq. 110 per l'anno 2010;

**Vista** la Determina del Dirigente Settore Economico-Finanziario-Servizio Tributi n. 187 del 15.02.2011 con la quale, su istanza delle parti, si pospone di un anno la concessione n. 5 del 30.03.2010 per l'occupazione permanente del suolo pubblico per la realizzazione delle opere di cui al permesso di costruire sopraindicato da realizzarsi in Via Lucca angolo Via S. Lazzaro per un totale di 110 mq;

**Vista** la nota prot. n. 0017810 del 16.05.2012 del Funzionario Responsabile del Servizio 2° Tributi e Patrimonio della Direzione Servizi Finanziari con la quale si comunica la proroga della concessione per occupazione permanente di suolo pubblico n. 5 del 30.03.2010 sino al 31.12.2012;

**Considerato** che l'occupazione del suolo pubblico di che trattasi ricade nel tratto in curva di Via S. Lazzaro compreso tra Via Mantova e Via Lucca, e di conseguenza il restringimento della carreggiata genera condizioni di pericolosità al transito dei veicoli nel doppio senso di circolazione;

**Rilevata** pertanto l'opportunità di regolamentare il traffico veicolare e pedonale in corrispondenza del suddetto cantiere, ricadente in parte sulla sede stradale, mediante l'istituzione del senso unico di marcia in Via S. Lazzaro nel tratto compreso tra Via Lucca e Via Mantova con obbligo di svolta a destra in Via Mantova per chi percorre Via S. Lazzaro in direzione Ovest-Est;

**Visti** gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

**Visti** gli artt. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente del Settore;

**Visto** il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 dell'01.03.2012 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Polizia Municipale - Suap - Protezione Civile

**ORDINA**

- 1) l'istituzione, fino al giorno 31.12.2012, del senso unico di marcia in direzione Ovest-Est, su Via S. Lazzaro nel tratto compreso tra Via Mantova e Via Lucca con obbligo di svolta a destra in Via Mantova;
- 2) L'installazione dell'apposita segnaletica verticale di preavviso da posizionarsi su Via S. Lazzaro subito dopo l'intersezione con Via Pisa;
- 3) L'idonea delimitazione del cantiere edile mediante forme di protezione e di sicurezza diurne e notturne;
- 4) Che siano resi di pubblica conoscenza gli obblighi, i divieti e le limitazioni mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali da installare a cura e spese della ditta che eseguirà i lavori.

**AVVERTE**

Che, nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di Polizia Locale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, si potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;

Che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;

Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;

**L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alla seguente condizione:**

L'ostensibilità, sul luogo oggetto del presente provvedimento, di copia dell'ordinanza stessa.

Al termine dei lavori, a cura e spese della Ditta che eseguirà i lavori, dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dal cantiere edile, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

La Ditta esecutrice assume ogni responsabilità derivante dalla effettuazione dei lavori ed in particolare solleva il Comune di Galatina da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti da terzi;

Si evidenzia che l'Amministrazione dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla sistemazione del cantiere edile, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità del rappresentante legale della Ditta incaricata dei lavori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e altre cose di pubblico uso, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

#### RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo alla Ditta esecutrice di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento dei lavori, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza è il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Polizia Municipale-Suap-Protezione Civile.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia.

La presente, oltre ad essere trasmessa in copia all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione ai mass media e pubblicata sul sito Web del Comune di Galatina, viene notificata in copia alla richiedente Arch. Antonella Perrone, meglio sopra generalizzata, al Settore LL.PP., al Commissariato di P.S. di Galatina, al Comando Stazione CC. Galatina per debita notizia e per quanto di competenza.

**Il presente provvedimento è valido fino al giorno 31.12.2012.**

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Galatina,

L'Estensore  
Agente Dott. Luigi Tundo



IL DIRIGENTE  
Dott. Antonio Claudio Orefice

